



Capitaneria di Porto di Molfetta

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione Tecnica e Difesa Portuale

Ordinanza n. 02/2022

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

Visto	l'art. 83 del D.P.R. 320/1954, "Regolamento di polizia veterinaria": in virtù del quale nelle vie e in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani quando non siano condotti a guinzaglio, debbono portare la museruola che corrisponda ai requisiti prescritti dai regolamenti locali di igiene;
Vista	l'art.32 L. 23 dicembre 1978, n. 833 (1). Istituzione del servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto che	cani randagi o cani di proprietà che siano lasciati eventualmente liberi sulla banchina portuale con la possibilità di aggirarsi liberamente nel porto, possono rappresentare pericolo per la pubblica incolumità, determinando responsabilità individuali a carico degli eventuali proprietari;
Tenuto conto che	si ritiene <u>vagante</u> un cane trovato libero sulla pubblica strada anche se a 1 solo m. dall'abitazione del proprietario (Cass. 14 novembre 1961);
Visto	544bis 544 sexies e 727 CP l'Art. 672 "Omessa custodia e malgoverno di animali" del Codice Penale, in virtù del quale "Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
Visto	il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e ss.mm. "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi." con riferimento alle disposizioni in esso contenute

	che dispongono la salubrità degli ambienti di lavorazione e stoccaggio del pescato ai fini della salubrità e igiene finalizzati al successivo consumo umano;
Ritenuta	La necessità di tutelare la sicurezza e la salute pubblica e di assicurare l'igiene a bordo delle unità da pesca, secondo quanto prescritto dal citato Dlgs n.531/1992;
Vista	la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo";
Vista	la Legge 20 luglio 2004 n.189;
VISTA	l'Ordinanza del Ministero della Salute sui cani pericolosi del 27 agosto 2004;
VISTO	le disposizioni di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Primo del Regolamento del Porto di Molfetta adottato con Ordinanza n.28/2008 in data e ss.mm, quanto all'accesso i persone e veicoli;
VISTA	l'ordinanza del Ministro della Salute del 6 agosto 2013 (G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013) a carico dei proprietari e dei detentori di cani, in. ordine alla conduzione degli animali ed all'obbligo di raccolta delle deiezioni;
VISTO	l'Art.1 del d.P.R. 571/1982 relativamente all'individuazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della 689/81;
VISTI	gli articoli 17,30,62,68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
VISTA	l' Ordinanza per la custodia e conduzione dei cani, detenzione di ogni strumento di pulizia per la raccolta delle deiezioni canine del Sindaco di Molfetta n.25308 in data 9 aprile 2014;

Articolo 1 (Divieti)

Nell'ambito del Porto di Molletta, al fine di evitare una incontrollata libera circolazione di cani, che, ove lasciati liberi, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, quale ne sia la taglia e le dimensioni, è fatto obbligo ai padroni, nel caso di accesso nel Porto di Molfetta con qualsivoglia cane, di munirli di museruola e guinzaglio di lunghezza tale che il cane passeggi a fianco del proprietario a una distanza non superiore ad un metro.

Nell'ambito del Porto di Molfetta, è inoltre vietata, a qualunque titolo, la detenzione di animali domestici a bordo dell' unità da pesca o da traffico, ove non custoditi dai padroni e fermo restando l'obbligo di guinzaglio e museruola.

Articolo 2 (Detenzione di idonei strumenti di pulizia)

I padroni dei cani:

1. dovranno astenersi dal gettare in mare le feci prodotte dai cani o lasciarle sulla banchina;
2. dovranno essere sempre muniti di strumenti idonei alla raccolta delle feci canine (paletta e/o sacchettino di raccolta). Detti strumenti devono essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza;
3. provvedere alla immediata rimozione delle feci del cane, facendo uso dei suddetti strumenti, anche nelle zone non pavimentate, nelle aiuole e aree a verde in cui è consentito l'accesso;
4. depositare le feci, introdotte in idonei sacchetti o involucri chiusi, nei cestelli portarifiuti o nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione umida dei rifiuti domestici.

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori all'articolo 1 della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art.672 del Codice Penale, richiamato in premessa.

I contravventori all'articolo 2 della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa illecita fattispecie, saranno puniti, ai sensi dell' Ordinanza del Sindaco di Molfetta n.25308 in data 9 aprile 2014 che disciplina la custodia e conduzione dei cani, detenzione di ogni strumento di pulizia per la raccolta delle deiezioni canine.

Le presenti disposizioni non si applicano per i detentori dei cani in servizio di guida per i non vedenti o di supporto a disabili, Forze Armate, Forze dell'Ordine, Protezione civile e Vigili del Fuoco.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Molfetta li 22 gennaio 2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Flavio Stefano LAGRASTA

“(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)